



COMUNE DI RADICONDOLI

Provincia di Siena

Tel. 0577 - 790903 - 790910 Fax 0577 - 790577

E-Mail: ragioneria@comune.radicondoli.siena.it

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI NEL CAPOLUOGO.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente capitolato i seguenti impianti posti in Radicondoli: :

- a) - campo sportivo principale con manto erboso;
- b)- Campo da Tennis n.1,
- c)- Campo Polivalente (tennis, calcetto ecc) n.1,
- d)-Spogliatoi per gioco del calcio n.1,
- e)- Spogliatoi per campo da tennis e polivalente n.1,
- f)- Locali adibiti a centrale termica e n.2 locali accessori al campo di calcio,
- g)- Locale accessorio servizi e biglietteria,
- h)-Tribuna Campo Sportivo (prefabbricata).
- i)- Area a verde e parcheggio circostanti gli impianti sportivi,

Art. 2: DURATA

In ossequio a quanto stabilito nella delibera di Giunta Comunale n° 104 del 8.08.2013 , la presente convenzione avrà durata biennale, dal data della sua sottoscrizione.

Art. 3: COMPENSO

Per l’arco di validità della presente Convenzione, il Comune di Radicondoli corrisponderà alla un compenso di gestione, determinato nella misura di €. 9.000,00 (novemila/00) annue, compreso I.V.A , come per legge.

Tale somma verrà erogata con le seguenti modalità:

- € 4.500,00 in data 1.09.2013 (data stipula contratto)
- € 4.500,00 in data 30.08.2014
- € 4.500,00 in data 1.09.2014
- € 4.500,00 in data 30.08..2015

I pagamenti avverranno nei termini sopra indicati tramite bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura in esecuzione dell'art. 3 della L.R. n° 136 del 13.08.2010, sul conto corrente bancario assumendosi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla norma di legge. La richiesta di eventuali modifiche di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto all' Amministrazione Comunale, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 4: CONTRIBUTI

Eventuali contributi che il gestore degli impianti intenderà richiedere all'ente seguiranno la procedura prevista dal Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Vantaggi economici, approvato con delibera di C.C. n° 36 del 1.08.2001 e successive modif.

Art. 5: OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

La validità e la sussistenza della presente convenzione è subordinata al rispetto e all'adempimento – da parte del Gestore – delle seguenti condizioni:

- A. E' il soggetto responsabile nei confronti del Comune di Radicondoli dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- B. Dovrà assicurare la conduzione complessiva dell'impianto sportivo di cui trattasi, garantendone la disponibilità e l'utilizzo da parte di soggetti che ne facciano richiesta, così come previsto nel regolamento Comunale per la fruizione degli impianti Sportivi approvato con delibera di C.C n° 10 del 18.04.2001 , garantendo la gratuità degli impianti per i casi previsti e applicando altresì le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale in fase della approvazione del bilancio dell'ente .
Il Gestore deve inoltre provvedere ad introitare direttamente le Tariffe applicate per la concessione a terzi degli impianti sportivi , nonchè agli incassi relativi al costo dei biglietti di ingresso in occasione delle varie attività sportive svolte, mediante l'esercizio della funzione di agente contabile; sono a carico del gestore le spese telefoniche e tutte le imposte, tributi e tasse, come per legge, mentre rimangono a carico del Concedente le spese relative alle utenze (idriche – energia elettrica e riscaldamento).
- C. Dovrà garantire che l'uso dell'impianto avvenga esclusivamente secondo la sua propria destinazione e per le attività sportive per le quali lo stesso è abilitato, in conformità alle prescrizioni stabilite con il presente contratto; eventuali usi diversi dell'impianto dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- D. Dovrà garantire l'osservanza, anche da parte dei terzi eventualmente ammessi all'impianto, di tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore, nonchè di quelle disposte, anche di volta in volta, dalle Autorità competenti, sia per l'effettuazione dell'attività sportiva, sia per l'accesso e la presenza del pubblico relativamente alle attività predette, sia per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, assicurativa e contributiva.
- E. Dovrà garantire il fatto che vengano applicate tutte le misure atte a prevenire ed evitare incidenti, danni, infortuni e rischi sia per i praticanti le attività sportive, che per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere.
- F. Dovrà farsi carico della custodia dell'impianto, degli allestimenti e il loro sgombero, della pulizia, così come del controllo e la vigilanza sugli accessi.
- G. Dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso gratuito agli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune di Radicondoli, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.
- H. Sarà altresì tenuto a comunicare al Comune eventuali difformità che si dovessero verificare fra le assegnazioni disposte e l'utilizzo effettivo da parte degli utenti.
- I. E' comunque responsabile ad ogni effetto e senza possibilità alcuna di rivalsa sull'Amministrazione Comunale dei danni alle strutture o degli infortuni a terzi che possono essere arrecati da chiunque durante l'utilizzo dell'impianto.
- J. Stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei danni verso terzi e degli infortuni e malattie dei propri aderenti connessi all'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, nonchè apposita polizza assicurativa per tutti i rischi inerenti le attività svolte all'interno dell'impianto.
- K. Il Gestore – ai fini del presente atto – assume la qualifica di “titolare dell'impianto”. Il Comune di Radicondoli è espressamente considerato come “terzo”.

Le condizioni relative alla gestione potranno essere oggetto di successive variazioni, che verranno notificate al concessionario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

Art. 6: Obblighi

Nel caso di inadempienza, anche di un solo punto, di quanto stabilito al precedente art. 4, la presente Convenzione si intende risolta di fatto senza alcun altro onere per il Comune e il soggetto Gestore si impegna a liberare l'impianto sportivo entro la data indicata dal Comune.

Art. 7: Utilizzo dell'impianto

Il Comune di Radicondoli ha diritto e si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto per l'organizzazione di manifestazioni sportive ed extra-sportive da parte del Comune stesso, nel rispetto dei programmi di gestione dell'impianto e previa apposita comunicazione al gestore.

Art. 8: Manutenzione Ordinarie e Spese di Gestione

- A. È a carico del Gestore la **manutenzione ordinaria** e le pulizie dell'impianto e delle sue pertinenze, la custodia in gestione degli immobili e delle attrezzature, la vigilanza sugli impianti e sulle strutture, compreso l'apertura e la chiusura dei locali, intendendosi per esse quelle previste dalle vigenti norme di legge secondo l'interpretazione consolidata dalla giurisprudenza, e in particolare:
- pulizia delle strutture oggetto della presente convenzione;
 - cura il taglio e manutenzione del terreno di gioco, con concimazione, semina e trattamenti dello stesso nei periodi più adatti;
 - cura e manutenzione del campo polivalente e da tennis;
 - segnature del terreno di gioco, apertura, chiusura e sorveglianza di quanto assunto in gestione;
 - pulizia, disinfezione, custodia e manutenzione ordinaria degli spogliatoi, di tutti i locali ed impianti a servizio dell'area presa in gestione;
 - pulizia delle tribune;
 - cura, pulizia e taglio dell'erba di una fascia di un metro intorno ai campi di gioco e intorno e sotto le tribune come da planimetria allegata;
 - potatura e manutenzione delle eventuali siepi e/o alberature presenti o che saranno eventualmente collocate all'interno dell'area presa in gestione;
- B. Al Gestore, ovvero ai soggetti che, a ciò autorizzati, utilizzano l'impianto, fanno carico le responsabilità tese a garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- che sia limitata la presenza di pubblico sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente e secondo quanto autorizzato dall'autorità competente;
 - che siano presidiati tutti gli ingressi principali e le uscite di sicurezza;
 - che sia garantita, in occasione di ogni manifestazione sportiva, la sicurezza all'interno dell'impianto.
- C. Il Gestore si impegna inoltre formalmente a:
- disporre le quotidiane verifiche per la perfetta funzionalità dell'impianto;
 - garantire la manutenzione ordinaria degli immobili ed accessori e tutte le manutenzioni volte a mantenere in efficienza l'intero complesso affidato in gestione;
 - rinnovare tutte le certificazioni ed autorizzazioni antincendio, ISPEL e comunque necessarie all'esercizio delle attività di pubblico spettacolo;
 - segnalare e proporre tempestivamente all'Amministrazione Comunale la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
 - proporre eventuali sospensioni dell'attività agonistica e sportiva in funzione dalle avverse condizioni atmosferiche, ovvero di quei fattori che possano causare danno grave al terreno di gioco;
 - verificare che i frequentatori della struttura tengano un comportamento ispirato al senso civico;

Art. 9: Manutenzione Straordinaria

La **manutenzione straordinaria** dell'impianto e degli elementi di cui esso si compone,

intendendosi per essa quella prevista dalle vigenti norme di legge secondo l'interpretazione consolidata dalla giurisprudenza, è espressamente a carico del "proprietario" dell'impianto, cioè a dire del Comune di Radicondoli.

Art. 10: Conduzione degli Impianti termotecnici

A. Ai sensi della Legge 10/91 e del relativo regolamento di attuazione con DPR 412/93, il gestore si assume l'onere della conduzione e gestione degli impianti termotecnici. A tal fine il gestore si impegna nominare un soggetto qualificato ai sensi della legge 46/90, a cui affidare il ruolo di "terzo responsabile".

B. Prima dell'inizio di ogni attività agonistica con presenza di pubblico, il responsabile della sicurezza degli impianti elettrici, qualificato ai sensi della citata legge 46/90, procede alla revisione degli impianti elettrici di servizio e di emergenza, registrando il controllo effettuato nell'apposito libro delle verifiche.

C. Il Gestore provvede, a propria cura e spese, ad affidare ad un proprio tecnico di fiducia, abilitato, la verifica annuale degli impianti elettrici e termotecnici.

D. Copia del verbale di verifica deve essere depositato presso il competente Ufficio del Comune di Radicondoli.

Art. 11: Conduzione dell'attività di sicurezza

Ai fini e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 (all. x) del D.M. 10/03/98 (e s.m.i.), nonché dell'art. 19 del D.M. 18/03/96 (e s.m.i.), il Responsabile dell'Esercizio dell'attività all'interno dell'impianto, provvede a nominare il personale qualificato, addetto all'esercizio delle funzioni di controllo della sicurezza e prevenzione antincendio. I nominativi saranno tempestivamente comunicati al Gestore, come ogni loro successiva modifica.

Art. 12: Programmazione delle attività

Prima dell'inizio di ogni stagione agonistica l'A.S.D. di Radicondoli, entro il mese di agosto di ogni anno, dovrà predisporre un piano annuale, che dovrà essere depositato presso la sede del Comune di Radicondoli.

Art. 13: Installazioni e attività pubblicitarie

Spetta all'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore (che potrà avanzare proposte in tal senso), definire gli spazi pubblicitari e la loro collocazione all'interno dell'impianto.

L'installazione di impianti pubblicitari è subordinata alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità di cui al vigente regolamento comunale, ovvero nelle forme di legge.

I soggetti che beneficiano degli introiti pubblicitari derivanti da elementi posti all'interno dell'impianto sportivo in oggetto, sono tenuti – nei casi dovuti – al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità eventualmente esposta ed effettuata con qualsiasi mezzo consentito.

Spetta al soggetto che beneficia della pubblicità presentare apposita domanda di installazione degli impianti ed elementi pubblicitari.

Art. 14: Consegna dell'impianto sportivo

A. La consegna dell'impianto sportivo di che trattasi al Gestore, avverrà mediante redazione di un apposito **Verbale di Consegna**, da redigersi in contraddittorio fra le parti nella persona dei rispettivi delegati. In quella sede, il Gestore può sollevare le proprie osservazioni in merito alla consistenza impianto e richiedere relativa verbalizzazione. Dopo questo momento il Gestore non potrà porre pregiudiziali alla gestione.

B. Nessuna attrezzatura consegnata potrà essere alienata o distrutta. Per eventuali sostituzioni, che si renderanno necessarie per esigenze di gestione, dovranno di volta in volta essere presi accordi con il Comune di Radicondoli, proprietario dei beni, sulla natura ed entità degli interventi da eseguire.

C. È fatto divieto al Gestore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie senza la

preventiva autorizzazione del Comune di Radicondoli, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 7.

- D. Il Gestore potrà provvedere a proprie spese alla dotazione di attrezzature e arredi ulteriori a quelli già installati ed in dotazione, che reputerà o che siano necessari per il buono svolgimento del servizio, senza nulla pretendere.

Art. 15: Revoca

La presente convenzione potrà essere revocata dal Comune di Radicondoli, con un mese di preavviso, ovvero immediatamente in caso di violazione da parte del Gestore delle norme di cui alla presente convenzione o di quelle previste da leggi o regolamenti, in particolare quelle relative alla sicurezza. Tale revoca non darà diritto ad alcun tipo di indennizzo a favore del Gestore.

A seguito di eventuale revoca, il Comune di Radicondoli riprenderà il pieno utilizzo dell'impianto di che trattasi.

Art. 16: Trattamento dati personali

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al Decreto Leg.vo n° 196 del 30.06.2003. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla norma sopra citata, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente contratto.

Art. 17 : Controversie

Per ogni controversia relativa alla gestione dell'impianto sportivo in oggetto e al rispetto delle norme di cui alla presente convenzione, che sarà registrata in caso d'uso, è competente il Foro di Siena.

Art.18: Spese

Le parti convengono che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/ 1986, mentre le spese di bollo sono a totale carico del Gestore.